



Bruxelles, XXX  
[...] (2013) XXX draft

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**Nota orientativa riguardante la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE**

**Articolo 15: Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia**

**COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 450 FINAL**

## Indice

<b>A. INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>B. NUOVI RUOLI PER I DIVERSI PROTAGONISTI E NUOVI PROTAGONISTI DEL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA.....</b>	<b>4</b>
<b>B1. Autorità nazionali di regolamentazione dell'energia.....</b>	<b>4</b>
<b>B2. I gestori dei sistemi di trasmissione (GST) e i gestori dei sistemi di distribuzione (GSD)5</b>	
<b>B3. Nuovi attori, aggregatori compresi .....</b>	<b>8</b>
<b>C. CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLE TARIFFE DI RETE E NELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI .....</b>	<b>9</b>
<b>C1. Incentivare lo sviluppo di reti intelligenti.....</b>	<b>10</b>
<b>C2. Criteri di efficienza energetica per le tariffe della rete elettrica .....</b>	<b>11</b>
<b>D. MISURE ATTE A FAVORIRE E SVILUPPARE LA GESTIONE DELLA DOMANDA .....</b>	<b>13</b>
<b>D1. Ruolo della autorità nazionali di regolamentazione, dei GST e dei GSD.....</b>	<b>14</b>
<b>D2. Segnali di prezzo efficaci.....</b>	<b>14</b>
<b>D3. Accesso al mercato, partecipazione e trasparenza.....</b>	<b>15</b>
<b>E. EFFICIENZA ENERGETICA DELLA PROGETTAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL GAS E DELL'ELETTRICITÀ .....</b>	<b>16</b>
<b>F. ALTRI COLLEGAMENTI CON IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA.....</b>	<b>17</b>

## ARTICOLO 15: TRASFORMAZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA

### A. INTRODUZIONE

1. La direttiva sull'efficienza energetica<sup>1</sup> (in appresso anche "la direttiva" o "DEE") e il pacchetto sul mercato interno dell'energia (in appresso "il MIE" o "il terzo pacchetto")<sup>2</sup> sono complementari e si rafforzano a vicenda, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere una rete di distribuzione efficiente per l'energia elettrica e il gas e contribuire a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.
2. I meccanismi per promuovere l'efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione delle reti nonché nel funzionamento della rete e per rimuovere gli ostacoli alla gestione della domanda sono abbozzati nel MIE e nella legislazione complementare<sup>3</sup>, oltre che nella direttiva sui servizi energetici (in appresso "la DSE")<sup>4</sup> che sarà abrogata dalla DEE dal 5 giugno 2014.
3. L'articolo 15 sulla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia della direttiva sull'efficienza energetica e i relativi allegati XI e XII mirano a massimizzare l'efficienza della rete e delle infrastrutture e a promuovere la gestione della domanda. L'articolo 15 stabilisce i **principali obblighi** facenti capo agli Stati membri, ossia garantire che:

Per quanto attiene alle tariffe e alla regolamentazione della rete,

- le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione siano eliminati gli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) del sistema elettrico o quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari;
- le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda, in funzione delle situazioni nazionali; e
- la regolamentazione e le tariffe di rete soddisfino i criteri di efficienza energetica di cui all'allegato XI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento (CE) n. 714/2009<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

<sup>2</sup> Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, regolamenti (CE) n. 713/2009, 714/2009 e 715/2009.

<sup>3</sup> Regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia, REMIT, e proposta di regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

<sup>4</sup> Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

- Per quanto attiene alla gestione della domanda,

- le autorità nazionali di regolamentazione incentivano le risorse sul lato della domanda, come la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio;
- si promuovono l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, esigendo la definizione di specifiche tecniche o contrattuali per la partecipazione della gestione della domanda su tali mercati, compresa la partecipazione degli aggregatori;
- i gestori degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento possono offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza e di affidabilità della rete; e
- i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione (GST/GSD), nel soddisfare i requisiti relativi al bilanciamento e ai servizi ausiliari, trattano i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, nei limiti dei vincoli tecnici connessi con la gestione di reti.

- Per quanto attiene al funzionamento e alla progettazione delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica,

- le autorità nazionali di regolamentazione, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e dei benefici di ciascuna misura, incentivano gli operatori di rete a migliorare l'efficienza energetica;
- le norme relative alla classificazione delle diverse priorità di accesso e dispacciamento, se queste sono contemplate per i loro sistemi elettrici, sono chiaramente precisate e pubblicate; e
- si effettua una valutazione e un miglioramento dell'efficienza energetica nella progettazione e nel funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'elettricità.

4. L'articolo 15 contiene disposizioni che si applicano esclusivamente all'energia elettrica (articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma, e relativo allegato XI), le norme relative alla classificazione della cogenerazione ad alto rendimento, l'accesso prioritario e il dispacciamento (articolo 15, paragrafo 5) e il relativo contributo ai servizi di bilanciamento e ad altri servizi operativi (15, paragrafo 6) nonché la gestione della domanda (articolo 15, paragrafo 8). Le altre disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano in ugual misura al gas e all'elettricità.
5. La presente nota contiene ulteriori informazioni per orientare l'attuazione delle misure della DEE in merito alle nuove prescrizioni in materia di criteri di efficienza energetica per la regolamentazione e le tariffe della rete energetica, la gestione della domanda e l'efficienza energetica nella progettazione e nel funzionamento dell'infrastruttura per il gas e l'elettricità. Ciascuna sezione specifica innanzitutto le disposizioni pertinenti del terzo pacchetto e successivamente spiega come l'articolo 15 le integri con nuovi obblighi. Il documento presenta i nuovi requisiti che figurano nella legislazione e i nuovi ruoli e doveri degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e degli operatori.
6. La presente nota intende fornire agli Stati membri orientamenti su come applicare l'articolo 15 della direttiva sull'efficienza energetica. La nota esprime i pareri dei servizi della Commissione, non altera gli effetti giuridici della direttiva e non pregiudica l'interpretazione vincolante dell'articolo 15 fornita dalla Corte di giustizia.

## **B. NUOVI RUOLI PER I DIVERSI PROTAGONISTI E NUOVI PROTAGONISTI DEL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA**

### **B1. Autorità nazionali di regolamentazione dell'energia**

7. Il MIE (articolo 3, paragrafo 11, della direttiva sull'energia elettrica<sup>6</sup> e l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva sul gas<sup>7</sup>) dispone che, allo "*scopo di promuovere l'efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche di ottimizzare l'uso dell'elettricità, ad esempio fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti*".
8. Tale incentivazione è rafforzata dagli obiettivi generali e dai compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, che sono responsabili della promozione di un mercato interno per le reti di energia elettrica/gas competitivo, sicuro e ecologicamente sostenibile, tenendo conto di obiettivi di lungo termine (articolo 36, lettera a), della direttiva sull'energia elettrica e articolo 40, lettera a), della direttiva sul gas). Gli obiettivi a lungo termine pertinenti costituiscono obiettivi europei per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia, nell'efficienza energetica e nelle riduzioni di emissioni di gas serra. L'articolo 36 della direttiva sull'elettricità e l'articolo 40 della direttiva sul gas elencano gli obiettivi generali dell'ANR. I compiti e poteri specifici che gli Stati membri devono concedere alle ANR figurano principalmente all'articolo 37 della direttiva sull'energia elettrica e all'articolo 41 della direttiva sul gas. Le due serie di disposizioni sono complementari e dovrebbero essere interpretate congiuntamente: nell'espletamento delle sue funzioni e nell'esercizio dei suoi poteri, l'ANR deve seguire gli obiettivi generali assegnati alle ANR<sup>8</sup>.

I compiti fondamentali delle ANR comprendono:

- compiti in materia di tariffe per l'accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione; fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti, delle tariffe di trasmissione o distribuzione o delle relative metodologie di calcolo;
- funzioni in materia di disaggregazione: provvedere affinché non si verifichino sovvenzioni incrociate fra attività di trasmissione, distribuzione, gas naturale liquefatto, stoccaggio e attività di approvvigionamento;
- funzioni relative alla supervisione generale delle imprese del settore energetico: garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi azienda elettrica o del gas, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e ad altre disposizioni della pertinente normativa unionale, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
- funzioni in materia di tutela dei consumatori: contribuire a garantire, insieme ad altre autorità competenti, l'efficacia e l'applicazione delle misure a tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I (delle direttive sull'energia elettrica e sul gas);

---

<sup>6</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

<sup>7</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

<sup>8</sup> Per ulteriori chiarimenti in merito agli obiettivi, compiti e poteri delle autorità di regolamentazione, cfr. la nota interpretativa sulle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE "Le autorità di regolamentazione" [http://ec.europa.eu/energy/gas\\_electricity/interpretative\\_notes/doc/implementation\\_notes/2010\\_01\\_21\\_the\\_regulatory\\_authorities.pdf](http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf).

pubblicare, con cadenza almeno annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di approvvigionamento di cui all'articolo 3 (delle direttive sull'energia elettrica e sul gas); garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti.

9. L'articolo 15 della DEE aggiunge un obiettivo e compiti specifici, ossia **promuovere l'efficienza energetica**: gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva sull'energia elettrica e dalla direttiva sul gas per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica.
10. L'articolo 15, paragrafo 8, della DEE dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a **partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento** all'ingrosso e al dettaglio.
11. Inoltre dalla formulazione del considerando 45 della direttiva sull'efficienza energetica si evince che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale.

## **B2. I gestori dei sistemi di trasmissione (GST) e i gestori dei sistemi di distribuzione (GSD)**

12. Il MIE definisce i principali compiti dei GST e dei GSD. L'articolo 12 della direttiva sull'energia elettrica e l'articolo 13 della direttiva sul gas, relativi ai compiti dei GST, stabiliscono che questi sono responsabili della sicurezza, dell'affidabilità e dell'efficienza del sistema di trasmissione. Nel contesto di un tale sistema elettrico, l'articolo 12, lettera d), della direttiva sull'energia elettrica specifica che il GST deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari<sup>9</sup>, inclusi quelli forniti dalla gestione della domanda.
13. I servizi ausiliari sono servizi commerciali appaltati dagli operatori del sistema (GST e GSD) presso gli utenti della rete. L'appalto dei servizi ausiliari è uno degli strumenti che consentono agli operatori del sistema di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità del servizio del sistema elettrico. La disponibilità di strutture contrattuali e tecniche adeguate per i servizi ausiliari è necessaria per la partecipazione della gestione della domanda. La gestione della domanda di norma fornisce lo stesso servizio della generazione. Per consentire e promuovere la partecipazione sono necessarie norme in materia di gestione e di partecipazione.
14. L'articolo 25 della direttiva sull'energia elettrica e l'articolo 25 della direttiva sul gas stabiliscono i compiti dei GSD e dispongono che questi sono tenuti a svolgere le loro mansioni tenendo conto dell'efficienza energetica. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, della

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, della direttiva sull'energia elettrica, per "servizio ausiliare" si intende il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione. Analogamente, l'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva sul gas definisce "servizi ausiliari" tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

direttiva sull'energia elettrica, i GSD sono tenuti a prendere in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità. In questo contesto, l'articolo 2, paragrafo 29, della direttiva sull'energia elettrica definisce *"l'efficienza energetica/gestione della domanda: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione"*.

### **Accesso prioritario e norme di dispacciamento per la cogenerazione ad alto rendimento**

15. L'articolo 15, paragrafo 5, della DEE integra il MIE aggiungendo un obbligo (con diverse eccezioni) affinché i GST e i GSD, se responsabili del dispacciamento, garantiscano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete e ne assicurino il dispacciamento prioritario, per es. negli Stati membri in cui vi è un sistema di dispacciamento. Tali disposizioni si basano, ampliandolo, sull'articolo 8 della direttiva sulla cogenerazione, che disponeva già il dispacciamento prioritario da parte dei GST ma non dei GSD. L'accesso prioritario e i diritti di dispacciamento della cogenerazione ad alto rendimento non pregiudicano l'accesso prioritario e i diritti di dispacciamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE<sup>10</sup> sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e all'articolo 15 della direttiva sull'energia elettrica relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e alla necessità di garantire la continuità della fornitura di riscaldamento. Oltre a questi obblighi, i GST e i GSD sono tenuti a soddisfare i requisiti di cui all'allegato XII della DEE (*Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione*). La cogenerazione è promossa come una delle principali forme di generazione distribuita in grado di incrementare l'efficienza energetica anche nelle reti vista la sua prossimità con i consumatori. È inoltre nuovo il requisito di accesso prioritario alla rete. Tale priorità si applica solo alla cogenerazione ad alto rendimento, ossia la cogenerazione suscettibile di garantire almeno il 10% di risparmio energetico primario rispetto ai parametri distinti di produzione di calore e di elettricità di cui all'allegato II della direttiva<sup>11</sup>. Il miglioramento e il rafforzamento delle norme relative alle reti nella direttiva sulla cogenerazione per la cogenerazione ad alto rendimento mirano a mantenere la parità di trattamento fra l'energia elettrica derivata da tale tipo di cogenerazione e quella proveniente da fonti rinnovabili in seguito al rafforzamento delle norme sulla rete afferenti a quest'ultima nella direttiva sulle energie rinnovabili<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

<sup>11</sup> Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento deve seguire le metodologie di calcolo di cui all'allegato I avvalendosi delle linee guida stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione e i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore stabiliti dalla decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (cfr. articolo 14, paragrafo 10, e allegato I, ultimo paragrafo).

<sup>12</sup> Cfr. nota interpretativa sulle norme relative alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (SWD/2012/13) al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/doc/2012swd0013.pdf>.

16. Le norme relative all'accesso prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento traggono pertanto origine dalla necessità di garantire la continuità della fornitura di riscaldamento come indicato all'articolo 15, paragrafo 5. Il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento è necessario visti i vincoli operativi cui sono confrontati gli operatori del settore quando producono calore per gli utenti del riscaldamento, poiché nel contempo devono produrre anche elettricità per realizzare risparmi di energia primaria. Ne consegue che, quando devono garantire la continuità della fornitura di riscaldamento, dispongono di una flessibilità limitata per adeguare la produzione di elettricità. Inoltre, i cogeneratori spesso non scelgono quando produrre elettricità, poiché sono soggetti alle esigenze degli utenti del riscaldamento di disporre di vapore destinato agli impianti chimici e industriali o ai sistemi di teleriscaldamento nella stagione fredda. In queste circostanze, la loro produzione di elettricità dovrebbe essere accettata dalla rete al fine di consentire loro di funzionare in modalità di cogenerazione. Qualsiasi restrizione alla loro capacità di produrre elettricità può tradursi in una perdita significativa di efficienza e vanificare quindi l'interesse della cogenerazione. Per tali motivi, quando gli operatori del settore devono erogare calore a un utente del riscaldamento, devono anche poter iniettare elettricità nella rete e beneficiare di un accesso prioritario rispetto ad altre fonti di energia elettrica meno efficienti o più flessibili.
17. Pertanto, in forza del diritto unionale, sia l'energia elettrica da fonti rinnovabili, sia quella da cogenerazione ad alto rendimento godono del diritto di dispacciamento prioritario a determinate condizioni. Per assicurare l'affidabilità e la sicurezza della rete e garantire un funzionamento sicuro si possono applicare, se necessario, limitazioni all'accesso e al dispacciamento prioritari.
18. In questo contesto di parità di diritti di accesso e dispacciamento prioritari per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sorge l'esigenza di definire le condizioni operative per attuare questi diversi accessi prioritari. La DEE dispone pertanto che gli Stati membri provvedano affinché le norme relative alla classificazione delle diverse priorità attribuite nei loro sistemi di energia elettrica siano precisate chiaramente e dettagliatamente e siano pubblicate al fine di mantenere la sicurezza operativa e l'affidabilità delle reti, nella fattispecie quando due o più diritti di accesso o di dispacciamento prioritari entrano in conflitto.
19. A causa delle caratteristiche di alcune fonti di energia rinnovabile non sempre disponibili con la stessa intensità (come l'energia solare o eolica) e il limitato sviluppo delle tecnologie per lo stoccaggio dell'elettricità prodotta da tali fonti variabili, gli Stati membri provvedono comunque affinché non siano ostacolati l'accesso prioritario o il dispacciamento di energia da varie fonti energetiche variabili. La differenziazione fra l'elettricità da fonti rinnovabili variabili e non variabili si fonda sulle loro caratteristiche fisiche ed è oggettiva. Per altre forme di elettricità da fonti rinnovabili e da cogenerazione, tutte prioritarie, gli Stati membri possono stabilire classificazioni diverse.

### **Gestione della domanda**

20. Per quanto attiene all'obbligo facente capo agli Stati membri di incentivare l'accesso e la partecipazione alla gestione della domanda, la DEE (articolo 15, paragrafo 8) dispone che gli Stati membri promuovano l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, tra l'altro esigendo dalle autorità nazionali di regolamentazione o, se lo richiedono i sistemi nazionali di



regolamentazione, dai GST/GSD. È necessario chiarire ed eventualmente modificare, i requisiti tecnici o contrattuali per la partecipazione di tali mercati, ossia la capacità minima richiesta, la tempistica e la durata dell'attivazione della gestione della domanda, il tempo di preavviso per l'attivazione, ecc. in modo adeguato per la partecipazione sul lato della domanda. È necessario che la promozione dell'accesso e della partecipazione della gestione della domanda comprenda anche disposizioni dedicate all'organizzazione delle relazioni fra le parti interessate in questione, in particolare fra i fornitori di servizi di gestione della domanda (per es. aggregatori o società di servizi energetici, ESCO) e parti responsabili del bilanciamento<sup>13</sup>. Queste disposizioni possono far parte di accordi tecnici o contrattuali o di altre procedure di partecipazione ed essere ulteriormente definite e armonizzate tenendo conto di futuri codici di rete messi a punto ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009.

### **B3. Nuovi attori, aggregatori compresi**

Oltre alle definizioni derivate dal MIE, (per es. GST o GSD), la direttiva menziona altri attori del mercato dell'energia, quali i fornitori di servizi su richiesta e all'articolo 2, punto 45, definisce "aggregatore" un *"fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utenti di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia"*. Il ruolo degli aggregatori e la loro partecipazione alla gestione della domanda sono ulteriormente chiariti dall'articolo 15, paragrafo 8, che dispone che i GST e i GSD trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche a soddisfare i requisiti per il bilanciamento e i servizi ausiliari, fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti. Per quanto riguarda l'accesso della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, l'articolo 15, paragrafo 8, dispone che le specifiche tecniche relative alla partecipazione a tali mercati debbano includere la partecipazione degli aggregatori<sup>14</sup>.

21. Alcuni tipi di cogenerazione possono funzionare in un modo che consente loro, sotto il profilo tecnico ed economico, di fornire generazione e stoccaggio flessibili. È necessario che questi operatori della cogenerazione, compresi i cogeneratori di microdimensioni, possano partecipare nei mercati di bilanciamento, compresa la gestione della domanda. Si devono quindi ampliare le specifiche tecniche relative alla partecipazione nei mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi ausiliari per consentire la partecipazione di alcuni tipi di impianti di cogenerazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 6.
22. In sintesi, gli Stati membri sono tenuti a:
  1. garantire che le **autorità nazionali di regolamentazione** tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatori e che incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio.
  2. Provvedano affinché le norme relative alla classificazione delle diverse priorità attribuite nei loro sistemi di energia elettrica siano precisate chiaramente e

---

<sup>13</sup> Spetta ai soggetti responsabili del bilanciamento realizzare l'equilibrio fra l'approvvigionamento energetico e il consumo energetico anticipato con tutti i generatori o carichi della corrispondente zona di equilibrio.

<sup>14</sup> Per l'Agenzia internazionale per l'energia l'aggregazione di risorse energetiche flessibili significa che una terza parte costituisce e mette in opera un portafoglio di risorse energetiche flessibili e le gestisce in combinazione come una risorsa flessibile sul mercato dell'energia quale il mercato all'ingrosso dell'elettricità. L'aggregatore può altresì proporre le risorse aggregate flessibili sul mercato delle riserve di sistema o dei servizi ausiliari agli operatori delle reti di distribuzione dell'energia. L'espressione "centrale elettrica virtuale" è pressoché analoga all'aggregazione di risorse energetiche distribuite, in *"Integration of Demand Side Management, distributed generation, renewable energy sources and energy storages. State of the art report"*.

dettagliatamente, al fine di consentire ai **GST e ai GSD** di a) garantire la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento; b) assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete e c) assicurino il dispacciamento prioritario, se responsabili del dispacciamento.

3. Esigano dalle **autorità nazionali di regolamentazione** o, se lo richiedono i sistemi nazionali di regolamentazione, **dai GST/GSD**, di definire modalità tecniche per la partecipazione della gestione della domanda, ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema. Tali specifiche devono includere la partecipazione degli aggregatori e dei potenziali attori degli impianti di cogenerazione.

### **C. CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLE TARIFFE DI RETE E NELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI**

23. La direttiva sull'energia elettrica (articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6), stabilisce che spetta all'autorità nazionale di regolamentazione stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie di calcolo. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto dei costi di rete marginali a lungo termine risparmiati grazie alla produzione distribuita e alle misure di gestione della domanda nel rispetto della direttiva sull'energia elettrica, laddove stabilisce (articolo 37, paragrafo 6, lettera a)) che le tariffe o le metodologie utilizzate devono consentire di realizzare gli investimenti necessari al funzionamento delle reti. L'articolo 37, paragrafo 8, della stessa direttiva stabilisce che in sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e delle norme relative ai servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai GST/GSD siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. Dal testo delle direttive sull'energia elettrica e sul gas si evince che le autorità nazionali di regolamentazione hanno il dovere di fissare o approvare non solo le tariffe di rete o le metodologie di calcolo, bensì anche le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, la fornitura di servizi di bilanciamento e di accesso a infrastrutture transfrontaliere.
24. L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva sui servizi energetici ha imposto alcuni obblighi agli Stati membri in relazione alle tariffe di rete e alla regolamentazione delle reti efficienti sotto il profilo energetico, tra cui la soppressione degli incentivi, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, che aumentano inutilmente il volume di energia distribuita o trasmessa. Ha dato inoltre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi relativi al servizio pubblico concernenti l'efficienza energetica delle imprese che operano sul mercato dell'energia elettrica. Per mezzo di tale disposizione la direttiva sui servizi energetici ha sostenuto gli incentivi normativi intesi a incentivare i risparmi energetici e la produzione di energia negli orari di minor consumo, nonché la soppressione degli incentivi di tipo quantitativo, nell'ambito della transizione da un modello fondato sulla quantità verso un modello basato sulla qualità e l'efficienza.
25. La DEE inserisce criteri di efficienza energetica nell'elaborazione delle tariffe e della normativa. Dalla formulazione del considerando 45 e dell'articolo 15, paragrafo 1, si evince che, nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica,

per es. grazie a incentivi offerti agli utenti della rete servizi di sistema. I miglioramenti dell'efficienza energetica comprendono l'agevolazione della partecipazione sul lato della domanda, per esempio sui mercati di riserva. Si potrebbe ad esempio includere un incentivo nella tariffa di rete inteso a ricompensare la flessibilità, per esempio riducendo significativamente il canone per i clienti che riducono il loro carico durante le ore di punta spostandolo alle ore di minor consumo. Analogamente, è possibile adeguare le norme tecniche per partecipare ai mercati di riserva in modo da non incrementare il canone di rete. La promozione della partecipazione di questi carichi flessibili potrebbe richiedere una modifica del quadro giuridico vigente, per esempio per quanto attiene alla metodologia di calcolo delle tariffe al fine di evitare di escludere i carichi flessibili dal mercato di bilanciamento e di incentivare gli utenti a ridefinire il loro profilo di carico in linea con le esigenze della rete.

### **C1. Incentivare lo sviluppo di reti intelligenti**

26. È opinione comune che le strutture di regolamentazione e di mercato devono essere adeguate allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, all'elettrificazione della domanda (in particolare la trasmissione), allo sviluppo di reti intelligenti e, più in generale, a un'esigenza di incremento delle capacità di flessibilità. Fattori di flessibilità possono essere le risorse sul lato della domanda, la produzione distribuita, l'energia da cogenerazione e lo stoccaggio.
27. La direttiva sull'energia elettrica invita gli Stati membri a sviluppare reti intelligenti progettate in modo da promuovere la produzione distribuita e l'efficienza energetica. La task force per le reti intelligenti (SGTF, *Smart Grids Task Force*)<sup>15</sup> ha suggerito di elaborare criteri comuni per assistere gli Stati membri nella valutazione dei costi e dei benefici delle misure necessarie allo sviluppo delle reti intelligenti. La SGTF ha suggerito che questi siano basati su indicatori quantificabili, come la migliore efficienza energetica e i risparmi energetici o su fatture di importo inferiore grazie a una migliore relazione con il cliente. A tal proposito nel 2012 sono stati pubblicati orientamenti e consigli<sup>16</sup> per effettuare le analisi costi-benefici dei progetti di reti intelligenti.
28. La DEE dispone che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione, attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incentivino i GST/GSD a mettere a disposizione degli utenti della rete (per es. generatori, rivenditori al dettaglio, consumatori, proprietari dei sistemi di stoccaggio, aggregatori) servizi di sistema che consentano loro di trarre vantaggio dal potenziale di efficienza energetica delle reti intelligenti (articolo 15, paragrafo 1).
29. Poiché la DEE non la definisce, è necessario decidere come interpretare l'espressione "*servizi di sistema*". L'articolo 2, paragrafo 18, della direttiva sull'energia elettrica definisce l'utente del sistema come "*la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da un sistema di trasmissione o distribuzione*". Alla luce di quanto esposto, pare ragionevole concludere che ai fini della DEE l'espressione "servizi di sistema" debba essere intesa come tutto ciò che

---

<sup>15</sup> La task force per le reti intelligenti (SGTF, Smart Grids Task Force) è stata istituita dalla Commissione europea alla fine del 2009. Negli ultimi anni la SGTF ha raggiunto un consenso in merito alla strategia e alla regolamentazione relative allo sviluppo di reti intelligenti. La SGTF ha inoltre pubblicato raccomandazioni chiave in materia di normalizzazione, riservatezza dei dati dei consumatori e sicurezza.

<sup>16</sup> Relazione di riferimento del JRC "Guidelines for conducting a cost-benefit analysis of smart grid projects", 2012 ([http://ec.europa.eu/energy/gas\\_electricity/smartgrids/smartgrids\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm)).

afferisce all'approvvigionamento attraverso un sistema o una rete di trasmissione o di distribuzione e al mantenimento dell'equilibrio del sistema, ossia l'incontro fra la domanda e l'offerta. Possono essere compresi gli impianti che erogano servizi ausiliari nonché tutti i servizi di sistema intesi a incrementare la sua efficienza e/o a ridurre il consumo nei mercati organizzati dell'energia elettrica. Questi servizi possono includere risposta e gestione della domanda nonché la generazione distribuita, oltre che lo stoccaggio decentrato e altri servizi analoghi. I servizi di sistema possono essere appaltati dai GST/GSD presso gli utenti della rete, secondo le loro capacità tecniche.

30. La DEE stabilisce che la regolamentazione e le tariffe di rete non devono impedire ai GST/GSD o ai rivenditori al dettaglio di offrire o rendere disponibili le misure di cui all'allegato XI, parte 2, " *Mercati organizzati dell'energia elettrica*"<sup>17</sup> come servizi di sistema, per conseguire quanto segue.
- i. Spostare la domanda da parte dei clienti dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
  - ii. indurre i clienti a ridurre la domanda;
  - iii. stoccare l'energia; oppure
  - iv. connettere o dispacciare l'energia elettrica da generazione distribuita.
31. La comunicazione della Commissione sulle reti intelligenti<sup>18</sup> e il relativo documento di lavoro dei servizi sulle definizioni, i servizi attesi, le funzionalità e i benefici delle reti intelligenti<sup>19</sup> presentano esempi simili di servizi da reti intelligenti, come l'integrazione delle risorse energetiche distribuite (generazione da rinnovabili su larga e piccola scala, pompe di calore, veicoli elettrici e stoccaggio), che consentono ai clienti di modificare il loro comportamento secondo il prezzo e i segnali di carico o che incentivano la partecipazione attiva di tutti gli operatori del mercato dell'energia elettrica per mezzo della promozione di programmi di gestione della domanda.

## **C2. Criteri di efficienza energetica per le tariffe della rete elettrica**

32. Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri garantiscano che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XI (*Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica*).
33. A tal proposito le tariffe di rete devono rispecchiare le riduzioni dei costi della rete derivati dalla risposta e dalla gestione della domanda nonché dalla generazione distribuita. Questo significa che le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto di questa riduzione di costi (e della maggiore efficienza) quando fissano o approvano le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe.

---

<sup>17</sup> Ai fini della disposizione la definizione "mercati organizzati dell'energia elettrica" include i mercati non regolamentati ("over-the counter") e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

<sup>18</sup> "Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione", COM(2011) 202 final.

<sup>19</sup> SEC(2011) 463 final.

34. La cogenerazione, come la generazione distribuita, può migliorare notevolmente l'efficienza della rete poiché evita perdite sulla rete. Gli Stati membri potrebbero pertanto voler promuovere la cogenerazione ad alto rendimento ubicata in prossimità delle zone della domanda riducendo i costi di connessione e di uso del sistema per incoraggiare la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda.
35. L'articolo 15, paragrafo 4, integra l'articolo 15, paragrafo 1, e l'allegato XI, parti 1 e 2, poiché esige la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, della trasmissione, della distribuzione e della fornitura di energia elettrica. Questo impone di valutare le tariffe rispetto alla loro efficienza, ivi compresa l'efficienza energetica, e di sopprimere le tariffe (in parte o in toto) pregiudizievoli dal punto di vista dell'efficienza. Questo può indurre, per esempio, a valutare se l'elaborazione delle tariffe invii segnali di prezzo che stimolano il consumo energetico o sia incentrata sui carichi fissi anziché volumetrici che non promuovono l'efficienza energetica da parte del cliente. La gestione della domanda è inoltre un modo per sfruttare appieno un uso delle infrastrutture efficiente sotto il profilo energetico e pertanto gli incentivi tariffari e normativi dovrebbero rispecchiare segnali di risparmio energetico o di utilizzo ottimale delle infrastrutture energetiche derivanti da un incremento della partecipazione sul versante della domanda, compresa la gestione della domanda.
36. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sui servizi energetici riprende il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, della DEE, che dispone che gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.
37. In sintesi, gli Stati membri sono tenuti a:
1. Garantire che le autorità nazionali di regolamentazione incentivino i GST/GSD a mettere a disposizione degli utenti della rete (per es. generatori, rivenditori al dettaglio, consumatori, proprietari dei sistemi di stoccaggio, aggregatori) servizi di sistema che consentano loro di trarre vantaggio dal potenziale di efficienza energetica delle reti intelligenti.
  2. Garantire che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XI e rispecchino i risparmi di costi imputabili alla domanda, a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita.
  3. Garantire la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, della trasmissione, della distribuzione e della fornitura di energia elettrica.

#### D. MISURE ATTE A FAVORIRE E SVILUPPARE LA GESTIONE DELLA DOMANDA

38. La gestione della domanda può essere definita<sup>20</sup> come un cambiamento nell'uso dell'elettricità da parte degli utenti finali rispetto ai modelli di consumo normale o attuale in risposta a segnali di mercato, come i prezzi dell'energia elettrica a tempo variabili o gli incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del consumatore, individualmente o per aggregazione, per vendere la riduzione della domanda a un dato prezzo sui mercati organizzati dell'energia elettrica. L'obiettivo di questi segnali di mercato è favorire una modulazione (incremento o decremento) del consumo di energia elettrica e di ottimizzarne l'uso bilanciando le reti e la produzione di energia elettrica, per esempio consumando meno durante le ore di punta o agevolando l'integrazione dell'elettricità da fonti di energia rinnovabili e da cogenerazione di microdimensioni. Anche se talvolta si fa una differenza fra i diversi tipi di gestione della domanda (per es. domestica/industriale, prezzo o carico/contratti incentivanti, ecc.), la gestione della domanda comprende tutte le modifiche intenzionali dei modelli di consumo dell'energia elettrica da parte degli utenti finali intese a modificare la tempistica, il livello di domanda istantanea o il consumo complessivo di energia elettrica.
39. L'espressione "*gestione della domanda*" nella direttiva comprende la gestione della domanda sia come risultato di una fissazione dei prezzi innovativa volta a incitare i consumatori finali a modulare il loro consumo, sia lo spostamento del carico, per es. da parte dei clienti industriali o per mezzo di aggregatori.
40. La gestione della domanda costituisce il fulcro dello sviluppo delle reti intelligenti e il conseguente miglioramento gestionale che ne deriverà. Le iniziative in materia di gestione della domanda possono e devono essere incentivate anche in assenza di una rete intelligente.
41. I meccanismi per rimuovere gli ostacoli alla gestione della domanda sono stabiliti dalla direttiva sull'energia elettrica e dalla direttiva sui servizi energetici. La DEE è basata su entrambe e va oltre, poiché promuove l'accesso e la partecipazione al mercato nonché la rimozione degli ostacoli esistenti. I considerando 44 e 45 recitano:

*"(44) La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia."*

*"(45) La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo o sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia*

---

<sup>20</sup> A tal proposito cfr. la definizione dell'Agenzia internazionale per l'energia, ossia "la gestione della domanda o la gestione sul lato della domanda sono programmi e attività intesi a incentivare i consumatori a modificare i loro modelli di utilizzo dell'energia elettrica, tra cui la tempistica e il livello della domanda di elettricità, che coprono tutti i tipi di carico e gli obiettivi dei consumatori. La gestione della domanda comprende il tempo di utilizzo e i tassi dinamici o la fissazione dei prezzi, i programmi di affidabilità, come il controllo diretto del carico e l'interruzione istantanea del carico, oltre ad altre opzioni di mercato per le modifiche della domanda (come l'offerta sul lato della domanda)" ("*Integration of Demand Side Management, distributed generation, renewable energy sources and energy storages. State of the art report*").

*siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale."*

42. La direttiva, all'articolo 15, paragrafo 8, conferisce un mandato alle autorità nazionali di regolamentazione affinché incentivino la gestione della domanda; esige che nel soddisfare i requisiti per il bilanciamento e i servizi ausiliari i gestori delle reti (GST e GSD) trattino i gestori della domanda, (sia consumatori individuali, sia terzi che agiscono a nome di gruppi di consumatori aggregati), in modo non discriminatorio, nei limiti dei vincoli tecnici insiti nella gestione delle reti e garantiscano la definizione di specifiche tecniche o contrattuali per la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema.

#### **D1. Ruolo della autorità nazionali di regolamentazione, dei GST e dei GSD**

43. L'articolo 15, paragrafo 8, stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio. Per poter ottenere dal mercato la flessibilità auspicata, è necessario elaborare le pertinenti norme in materia di gestione e di partecipazione, . È altresì necessario adeguare le norme relative all'accesso e alla connessione di rete affinché le risorse sul lato della domanda soddisfino le esigenze di flessibilità. Le risorse sul lato della domanda fanno riferimento a tutte le risorse relative ai consumatori in senso lato, come la gestione della domanda, la generazione distribuita o l'efficienza degli usi finali di energia, suscettibili di ridurre il fabbisogno energetico.
44. I gestori delle reti (GST/GSD) garantiscono che i servizi di bilanciamento e gli altri servizi operativi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente e non discriminatoria. Gli Stati membri provvedono affinché i GST/GSD trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche (articolo 15, paragrafo 8).

#### **D2. Segnali di prezzo efficaci**

45. La direttiva sull'energia elettrica stabilisce che allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche di ottimizzare l'uso dell'elettricità, ad esempio sviluppando formule tariffarie innovative.
46. Per stimolare un uso efficiente dell'energia e la gestione della domanda sono importanti i segnali di prezzi efficaci. In tale contesto, il considerando 45 indica che gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti

dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali.

47. Oltre alle misure di cui alla sezione C2, l'allegato XI fa inoltre riferimento alle diverse possibilità per le tariffe di rete e al dettaglio di sostenere una tariffazione dinamica della gestione della domanda, quali:
- a) le tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo, dove i prezzi dell'energia elettrica sono fissati per un periodo specifico e conosciuti in anticipo;
  - b) la tariffazione di picco critico, in cui i prezzi relativi al tempo d'uso sono applicati in taluni giorni di punta, dove i prezzi possono rispecchiare il costo della generazione e/o dell'acquisto all'ingrosso;
  - c) la tariffazione in tempo reale, detta anche "tariffazione dinamica" dove i prezzi dell'energia elettrica possono cambiare con cadenza anche oraria, eccezionalmente più spesso; nonché
  - d) la tariffazione ridotta in ora di punta, corrispondente a un incentivo finanziario per la partecipazione al mercato.
48. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari.

### **D3. Accesso al mercato, partecipazione e trasparenza**

49. Come illustrato alla sezione C, l'articolo 15, paragrafo 8, dispone che le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, partecipino nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio. Il considerando 45 indica che dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e le pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda le risorse sul lato della domanda e la produzione. Questo comprende l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e l'incremento degli interventi diretti per garantire la partecipazione della gestione della domanda sui mercati all'ingrosso e al dettaglio, eventualmente tramite un aggregatore.
50. Ai sensi della direttiva sull'energia elettrica, gli Stati membri devono garantire la possibilità di stabilire misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. La direttiva in questione dispone altresì che i GST dovrebbero agevolare la partecipazione dei clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati di riserva, di bilanciamento e altri servizi ausiliari/di sistema. La direttiva sui servizi energetici (come la precedente direttiva sull'energia elettrica, del 2003) riconosce anche la possibilità di bandire gare d'appalto per nuove capacità o di optare per misure di efficienza energetica e sul lato della domanda.
51. La DEE dispone che l'accesso al mercato di gestione della domanda deve essere consentito da una normativa chiara in materia di reti e di mercato. Di conseguenza l'articolo 15, paragrafo 8, stabilisce che gli Stati membri promuovano l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema.



52. A tal fine gli Stati membri devono definire le modalità tecniche per promuovere la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, compresa la partecipazione degli aggregatori. In pratica significa che si deve fornire una descrizione particolareggiata del capitolato d'oneri e della procedura di gara o di qualsiasi altra procedura di partecipazione equivalente cui attenersi. Tali procedure di partecipazione saranno basate sui requisiti tecnici od operativi dei mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema nonché sulle capacità della gestione della domanda. La finalità è garantire che le norme e i requisiti tecnici applicabili siano basati sulla parte di gestione della domanda suscettibile di far parte del bilanciamento e di altri servizi di sistema. Possibili esempi di modalità tecniche atte a promuovere la partecipazione della gestione della domanda possono comprendere una maggior chiarezza in merito alla capacità aggregata minima necessaria per tale partecipazione, una metodologia di misurazione di base, la durata massima dell'attivazione della gestione della domanda, la tempistica dell'attivazione della domanda, il tempo di preavviso per l'attivazione, la frequenza dell'attivazione della gestione della domanda, il requisito sanzionatorio, le scadenze di durata dell'appalto, termini contrattuali abbastanza lunghi da incentivare un impegno approfondito, l'opzione di presentare offerte sia sulla capacità positiva che sulla capacità negativa nonché una chiarezza sullo scambio di informazioni quando si attivano le capacità di gestione della domanda fra terzi (per es. aggregatori) e fornitori.
53. In funzione dei requisiti del sistema nazionale di regolamentazione, gli Stati membri possono imporre alle autorità nazionali di regolamentazione o ai GST/GSD di definire le modalità tecniche di partecipazione del mercato, in stretta collaborazione con i fornitori di servizi su richiesta e i consumatori.
54. In sintesi, gli Stati membri sono tenuti a:
1. provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino la partecipazione delle risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio.
  2. provvedere, nei limiti dei vincoli tecnici insiti nella gestione delle reti, affinché i GST/GSD trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche.
  3. Promuovere, nei limiti dei vincoli tecnici insiti nella gestione di reti, l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, esigendo la definizione di specifiche tecniche o contrattuali per la partecipazione della gestione della domanda a tali mercati, ivi compresa la partecipazione degli aggregatori.
  4. Assicurare la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento e agli appalti per servizi ausiliari.

#### **E. EFFICIENZA ENERGETICA DELLA PROGETTAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL GAS E DELL'ELETTRICITÀ**

55. La direttiva impone agli Stati membri di inserire l'efficienza energetica nella progettazione e nella gestione delle infrastrutture del gas e dell'elettricità

56. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica (articolo 15, paragrafo 1).
57. Gli Stati membri provvedono altresì affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza della progettazione e del funzionamento delle infrastrutture. Entro giugno 2015, essi provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture, e siano identificati investimenti e misure per il gas e l'energia elettrica, onde introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione (articolo 15, paragrafo 2). Tale valutazione può esaminare l'equilibrio da conseguire fra l'uso del pieno potenziale per una maggior flessibilità nella rete di produzione distribuita e le risorse sul lato della domanda (un'ampia parte delle quali sarà connessa alle reti di distribuzione a bassa e media tensione) e l'ottimizzazione della rete, ivi compresa la riduzione delle perdite sulla rete e il rafforzamento della stessa. Questo può richiedere una nuovo approccio alla progettazione delle reti, con una pianificazione di rete di lungo periodo che tenga conto del contributo sul versante della domanda per garantire l'adeguatezza della produzione.
58. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, la valutazione in questione deve tener conto in particolare dei potenziali di efficienza energetica per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni (nella progettazione e nel funzionamento dell'infrastruttura per il gas e l'elettricità). La valutazione può pertanto vertere su un utilizzo ottimale delle infrastrutture energetiche, sulle misure per aumentare l'efficienza energetica e la partecipazione sul lato della domanda e sulle infrastrutture aggiornate o ammodernate per ridurre le perdite tecniche e operative e l'esigenza di investire in nuove infrastrutture. È possibile reperire ulteriori esempi in relazione alla cogenerazione ad alto rendimento e alle reti di riscaldamento/raffreddamento, ai veicoli alimentati a gas naturale, all'ottimizzazione e a una maggior automazione e controllo delle reti.
59. In sintesi, gli Stati membri sono tenuti a:
1. provvedere affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture;
  2. entro giugno 2015, provvedere affinché sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture, misure e investimenti per il gas e l'energia elettrica per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica efficaci in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione.

## **F. ALTRI COLLEGAMENTI CON IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA**

Nell'attuazione dell'articolo 15 della DEE, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori di rete devono tener conto dei codici di rete sviluppati per attuare la legislazione sul MIE, in particolare quelli relativi alla gestione del sistema, alla connessione della domanda e al bilanciamento.